

REPUBBLICA ITALIANA

N. 900 R.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.259 R.Gen.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. II, ha ANNO 1990  
pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 259/90 proposto da ADELFINO Provvidenza,  
rappresentata e difesa dall'Avv. Nino Lo Presti ed elettivamente  
domiciliata presso lo studio dello stesso, in Palermo, Via Amari n.  
76;

**contro**

il Comune di Palermo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e  
difeso dall'Avv. Cinzia Amoroso ed elettivamente domiciliato  
presso gli uffici dell'Avvocatura comunale, in Palermo, Corso  
Vittorio Emanuele n. 261;

**per l'annullamento (previa sospensiva)**

- della delibera n. 362 del 27.11.1989 del commissario regionale ad  
acta, relativa al concorso per n. 90 posti di ufficiale esecutivo  
aggiunto di cui alle delibere di G.M. n. 1341/1975 e di C.C. n.  
525/78, nella parte in cui dispone l'esclusione della ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione  
resistente e le memorie dalla stessa prodotte;

Vista l'ordinanza n. 153/90, di accoglimento della domanda di sospensione;

Vista la sentenza interlocutoria n. 735 del 23.11.1990, eseguita il 12.3.1991;

Vista l'ordinanza n. 89 del 29 maggio 2000, con cui il ricorso è stato rimesso nel ruolo generale;

Visti gli atti tutti di causa;

Designato relatore alla pubblica udienza del 19.12.2000 il Referendario Maria Cristina Quiligotti, ed uditi l'Avv. Valeria Ansaldi, in sostituzione dell'Avv. Nino Lo Presti, per la ricorrente e l'Avv. Cinzia Amoroso per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

### **FATTO**

La Sig.ra Adelfio Provvidenza ha partecipato al concorso pubblico per esami e prova pratica a n. 90 posti di “ufficiale esecutivo aggiunto”, indetto dal Comune di Palermo con delibera della G.M. 30 aprile 1975, n. 1341, integrata con delibera consiliare n. 525 del 3.7.1978, collocandosi utilmente in graduatoria. Ma il commissario regionale ad acta, in sede di approvazione degli atti della commissione giudicatrice, con delibera n. 362 del 27 novembre 1981, nel procedere alla verifica dei requisiti richiesti dal

bando ne ha disposto l'esclusione, in quanto la domanda di partecipazione al concorso non risultava corredata dalla ricevuta del pagamento della tassa di concorso di L. 200.

Con ricorso notificato il 30.1.1990 e depositato il 1.2.1990, l'interessata ha impugnato il provvedimento di esclusione deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 97 della Costituzione ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto la ricorrente avrebbe tempestivamente presentato la ricevuta del pagamento (primo motivo), e per eccesso di potere per carenza della motivazione in ordine all'esistenza dell'interesse pubblico all'esclusione (secondo motivo).

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione comunale che ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato, ribadendo le proprie deduzioni con successiva memoria depositata il 1° febbraio 1990.

Con ordinanza n. 153 del 15.2.1990 è stata accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Acquisizioni istruttorie sono state disposte con sentenza interlocutoria n. 735 del 23.11.1990, eseguita il 12.3.1991.

Il ricorso, cancellato dal ruolo all'udienza del 9 novembre 1993, vi è stato riportato con ordinanza collegiale n. 89 del 29 maggio 2000, per insussistenza dei presupposti per la declaratoria di

perenzione (stante l'avvenuta reiterazione della domanda di fissazione d'udienza, da parte della ricorrente, in data 23.12.1993, successivamente perciò alla cancellazione dal ruolo).

All'udienza del 19.12.2000 i procuratori delle parti hanno chiesto che il ricorso venisse posto in decisione, insistendo nelle rispettive conclusioni.

### **DIRITTO**

Il ricorso è fondato.

La tassa di concorso non attiene ai requisiti soggettivi di partecipazione al concorso ma costituisce il corrispettivo per la prestazione di un servizio, con la conseguenza che potrebbe addirittura ipotizzarsi l'illegittimità (nella specie, peraltro, non dedotta, non essendo stato impugnato dalla ricorrente il bando di concorso) della normativa concorsuale che preveda espressamente quale causa di esclusione dalla partecipazione al concorso la semplice omissione della presentazione da parte del candidato della ricevuta della relativa tassa, potendo l'Amministrazione richiedere la regolarizzazione documentale da effettuarsi in un termine dalla stessa stabilito, mediante l'effettuazione del relativo versamento e la presentazione della ricevuta nel termine di cui sopra, trattandosi di una irregolarità meramente formale.

Il tardivo versamento della tassa di concorso costituisce pertanto una irregolarità sanabile, di tal che, è da ritenere che, ricorrendone i presupposti, l'amministrazione debba consentirne la regolarizzazione.

E' necessario, tuttavia, ai fini di detta regolarizzazione, che il pagamento della tassa sia stato effettuato in data che, sebbene successiva a quella ultima di scadenza di cui al bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione, sia pur sempre antecedente rispetto all'effettivo svolgimento delle prove concorsuali, attesa la sua natura di corrispettivo secondo quanto in precedenza evidenziato. Di tal che, in genere non si pone un problema di esclusione dalla partecipazione al concorso, atteso che l'amministrazione procede alla verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dal bando in un arco temporale antecedente allo svolgimento delle prove di concorso.

Nel caso che interessa, invece, l'Amministrazione ha proceduto alla detta verifica soltanto all'atto dell'approvazione degli atti del concorso e, della relativa graduatoria risultante a seguito dell'intervenuto svolgimento delle prove.

Detta regolarizzazione può altresì essere ammessa nel caso in cui il versamento della tassa sia stato effettuato tempestivamente ma

sia stata omessa la tempestiva allegazione della relativa ricevuta, nel qual caso deve ritenersi che il materiale depositato agli atti della ricevuta possa intervenire anche in un periodo successivo allo svolgimento del concorso; anche in questo caso incombe in capo all'Amministrazione l'obbligo di provvedere al riguardo.

Nella fattispecie che interessa, il concorso per cui è causa fu bandito con la deliberazione della G.M. n. 1341 del 30.4.1975, e successivamente aumentato venne disposto l'aumento (da 50 a 90) dei posti con la deliberazione del Consiglio comunale di Palermo n. 525 del 3.7.1978.

La odierna ricorrente presentò la domanda di partecipazione al concorso in data 30 maggio 1975. Si afferma in ricorso che venne allegata alla domanda la ricevuta del versamento della tassa di concorso, tuttavia, dalle risultanze istruttorie emerge che in realtà detta ricevuta non risulta sia stata all'epoca allegata alla domanda.

La mancata allegazione della ricevuta, tuttavia, non può costituire causa di esclusione, nei limiti in cui la stessa ricorrente provveda alla regolarizzazione attraverso il deposito della richiesta ricevuta, avendo tempestivamente adempiuto all'obbligo del versamento.

L'Amministrazione aveva pertanto l'obbligo di richiedere la

regolarizzazione nei termini in precedenza indicati, cosa che invece non ha fatto.

Nella specie, peraltro, la ricorrente non è stata in grado di provvedere in tal senso.

Al riguardo, rileva il considerevole intervallo di tempo intercorso tra la data di presentazione della domanda di partecipazione e la data di verifica della documentazione allegata dai concorrenti, superiore al decennio. E la circostanza assume rilevanza decisiva al fine della controversia in atto, atteso che non può ritenersi gravante in capo alla concorrente l'onere di conservare detta documentazione per un così lungo intervallo di tempo.

Se è vero, infatti, che lo stesso bando disponeva che la verifica della documentazione sarebbe stata effettuata all'atto di approvazione degli atti concorsuali, è pure vero che il protrarsi di una procedura concorsuale per oltre un decennio non costituisce (o almeno, non dovrebbe costituire) un fatto fisiologico nello svolgimento dell'attività amministrativa.

La ratio sottesa a detta prescrizione, consistente nell'esigenza di snellimento della procedura concorsuale (dato che altrimenti dovrebbe procedersi all'esame preliminare di tutte le domande di partecipazione, con notevole dispendio di tempo), non può, infatti,

riverberarsi in senso negativo nei confronti dei candidati; considerato che, nel caso in cui detta verifica fosse stata effettuata in via preliminare, la ricorrente avrebbe potuto sanare la propria situazione con l'allegazione tardiva della ricevuta, o con il versamento della tassa, qualora in precedenza non effettuato, antecedentemente allo svolgimento delle prove concorsuali.

In relazione a quanto sopra, appare fondato il profilo di censura, dedotto con il primo motivo, con cui si duole la ricorrente che l'Amministrazione, a fronte di quella che era in definitiva una mera irregolarità, non l'abbia posta in condizione di procedere alla relativa regolarizzazione una volta rilevata l'irregolarità medesima, ma abbia proceduto senz'altro a disporre l'esclusione dal concorso. Ciò che maggiormente rileva nella specie – atteso che – come dedotto con il secondo motivo, e non contestato ex adverso -, stante la vacanza, all'epoca, di numerosi posti di “applicato” nella pianta organica del Comune di Palermo, la graduatoria del concorso in questione è stata interamente utilizzata, rimanendo tuttavia 18 posti vacanti.

Per le considerazioni che precedono il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

---

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.-----

Spese compensate.-----

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.-----

Così deciso in Palermo il 23.3.2001, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:-----

Calogero Adamo, Presidente,

Calogero Ferlisi, Consigliere,

Maria Cristina Quiligotti, Referendario, estensore.

Presidente \_\_\_\_\_

Estensore \_\_\_\_\_

Segretario \_\_\_\_\_

Depositata in Segreteria il 14 giugno 2001

Il Segretario R. Leanza